



**ORDINANZA DEL FUNZIONARIO N. 67 / 27/06/2017**

**OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA SPERIMENTALE DELLA CIRCOLAZIONE.  
ISTITUZIONE AREA PEDONALE BOLGHERI.**

**I L FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**VISTO:**

- l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle funzioni della dirigenza;
- il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
- il vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
- il Decreto Sindacale n. 288 del 28/12/16 di proroga di nomina a Responsabile di Area, con titolarità di Posizione Organizzativa;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione C.C .n. 7 del 29/01/2013;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

**VISTO** l'orientamento ANAC e la sua prevalente interpretazione.

**VISTA** la nota del sottoscritto di segnalazione di potenziale conflitto di interessi al Responsabile Comunale Anticorruzione in data 03/05/17 prot. 7056.

**VISTO** I nulla-osta del Responsabile Comunale Anticorruzione in data 14/06/17 all'emanazione dell'atto in argomento.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 22/06/17 i.e. avente oggetto "DELIMITAZIONE SPERIMENTALE AI SENSI DEL CDS DI AREA PEDONALE A BOLGHERI".

**DATO ATTO** che l'area pedonale risultava già istituita mediante precedenti deliberazioni in ultima con Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 01/07/2016.



**ATTESA** la necessità di adottare il provvedimento teso a disciplinare la circolazione dei veicoli all'interno dell'area pedonale di Bolgheri, al fine di rendere più fluida e sicura la circolazione, nonché salvaguardare l'incolumità pubblica, le cose ed il patrimonio ambientale e storico-culturale dei suddetti centri abitati.

**VISTO** il D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

**VISTO** in particolare l'Art.7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive integrazioni e modificazioni con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali.

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

### **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa

1. **DI ISTITUIRE FINO AL 31/12/2017 AI SENSI DEL D. LGS. 285/92 AREA PEDONALE**, con l'ulteriore restrizione per veicoli privati ad uso di persone invalide, data la particolare situazione dell'utilizzo della sede stradale da parte di pedoni e velocipedisti al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, nel perimetro individuato nel centro abitato di BOLGHERI, anche mediante l'installazione di varchi elettronici, nelle seguenti vie:
  - DAL 01/06 (per l'anno in corso dalla data di installazione della prescritta segnaletica) ALLA TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 24:00 e nel rimanente periodo dell'anno, nei giorni festivi dalle ore 13:00 alle ore 24, nelle seguenti vie piazze (come da planimetria allegata): Via Giulia, Piazza Teresa, Piazza Bionda Maria, Piazza Alberto e Largo Nonna Lucia;
2. **DI INDIVIDUARE** appositi stalli per la sosta autorizzata sulle seguenti Vie e Piazze:
  - Piazza Teresa
  - Largo Nonna Lucia
  - Piazza Ugo
3. **PREVEDERE** i seguenti casi predeterminati ai quali consegue una precisa deroga:  
SOSTA NEGLI APPOSITI STALLI:



- ai residenti n. 1 per unità immobiliare a fini residenziali, con veicoli intestati a componenti del nucleo familiare e/o veicolo aziendale.
4. **DAI DIVIETI** sono esclusi i veicoli di Polizia, di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento.
  5. **DI STABILIRE** che la mancata esposizione sul veicolo del contrassegno contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui alla sosta in deroga, sarà sanzionata dagli organi accertatori, alla stregua del mancato possesso del titolo autorizzativo.
  6. **EVENTUALI DEROGHE** al presente provvedimento ordinatorio, potranno essere rilasciate per necessarie e contingenti per la sicurezza stradale, nonché per la realizzazioni di OO.PP., per i veicoli delle manifestazioni regolarmente autorizzate all'interno dell'area pedonale e veicolo per matrimoni (civili e/o religiosi limitatamente al veicolo degli sposi).
  7. **CHE TUTTE** le vigenti disposizioni e prescrizioni in contrasto con la presente sono da ritenersi abrogate.
  8. **L'INSTALLAZIONE** della prescritta segnaletica dovrà essere conforme alle direttive ministeriali sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, emanate il 24 ottobre 2000 e il 27 aprile 2006, e alle linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale di cui alla nota ministeriale Prot. n. 4867/RU del 05.08.2013.

**SI DISPONE CHE:**

- l'Area 4 dell'Ente è incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza, mediante installazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 (quarantotto) ore prima, come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- l'Area 4 dell'Ente è incaricata dell'individuazione e segnalazione dei percorsi alternativi, di installare a congrua distanza dall'inizio della zona ove vige la limitazione la prescritta segnaletica con indicazione delle strade percorribili;
- l'Area 4 dell'Ente dovrà depositare presso il Comando di P.M. attestato di avvenuta installazione in conformità al vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, della prescritta segnaletica stradale.
- l'Area 4 dell'Ente è incaricata della rimozione della segnaletica ed al ripristino dello



**Comune di Castagneto Carducci**  
Provincia di Livorno



stato dei luoghi al termine della vigenza dei divieti.

Questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità verso persone e cose derivante dall'inosservanza della prescrizioni imposte con il presente provvedimento ordinatorio, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. I contravventori alla medesima saranno puniti a termini di legge.

Dispone che la presente Ordinanza sia comunicata:

**Al Comando Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci;**

**- Al Comando Stazione Carabinieri di Donoratico;**

**- Al Comando Provinciale dei VV.FF.;**

**- All'Area 4 dell'Ente;**

**- Alla SEI TOSCANA;**

Ai sensi dell'Art. 3 comma 4° della L. 7/8/90 n. 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/71, n. 1199), inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis. 1, del D.P.R. n. 11512002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Lì, 27/06/2017

**IL RESPONSABILE DELL'**  
**NOVELLI ROBERTO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)